

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 13

Adunanza 29 marzo 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LEMIE - VARIANTE PARZIALE N. 2
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 261 – 10631/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

E' assente l'Assessore ALBERTO AVETTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Lemie:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 20-13674 del 18/10/2004;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 14 luglio 2009 il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C.;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 25 gennaio 2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, trasmesso alla Provincia, in data 7 marzo 2011, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 034/2011);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 505 abitanti al 1971; 392 abitanti al 1981; 271 abitanti al 1991; 218 abitanti al 2001, dato, quest'ultimo, che evidenzia un andamento demografico in consistente decremento;

- superficie territoriale pari a 4.530 ettari di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 73 *ha* con pendenze inferiori ai 5°, 842 *ha* con pendenze comprese tra i 5° ed i 20° e 3.615 *ha* con pendenze superiori ai 20°; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.396 ettari;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito “*Area Lanzo*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- il P.T.C. segnala la presenza di bacini/piste per lo sci di fondo;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 32;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Stura di Viù, il cui corso è compreso nell’elenco dell’articolo 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio d’Ovarda, Rio di Tralujet, Rio Nanta;
 - il “*Programma di Ricerca in tema di manutenzione e ripristino dei Corsi d’acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica*” promosso dalla Provincia di Torino-Difesa del Suolo, individua 41 ettari potenzialmente inondabili a seguito dell’evento alluvionale del 1993;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, individua circa 15 ettari interessati da *crolli cartograficamente delimitabili* e 246 ettari da *areali di frane quiescenti*;
 - il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di 706 ettari di aree interessate dalla fascia di rispetto dei corsi d’acqua ex lege 431/1985;
- tutela ambientale:
 - una porzione del territorio comunale pari a 966 ettari, è compresa nell’Area di particolare pregio individuata dal P.T.C. all’art. 14.4 delle N.d.A. denominata “*Alte Valli di Lanzo*”;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “schede comunali” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 25 gennaio 2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone una modifica relativa ad un tratto di viabilità provinciale (S.P. n. 32) finalizzata all’ampliamento della stessa a seguito dell’abbattimento di alcuni immobili di proprietà comunale, non aventi caratteristiche di pregio e la sistemazione dell’area residua.

La Variante prevede:

- stralcio dal perimetro di Piano di Recupero dell’area interessata, avente superficie pari a mq 230 da destinare ad ampliamento del sedime stradale (circa 40 mq), alla formazione di parcheggi e di una piazzetta pedonale prospiciente la Strada Antica;

- individuazione cartografica della rettifica della S.P. n. 32 come previsto dal Progetto Prelimare redatto dalla Provincia e dell'area a servizi "S10bis", in parte destinata a parcheggi (60 mq) ed in parte a spazi pubblici (piazzetta pedonale - mq 130);
- rettifica, in riduzione della dotazione di servizi pubblici dell'area "S10bis" da mq 245 a mq 190;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma articolo 17 L.R. 56/77, la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica e con il P.T.C.. La "Relazione Illustrativa" riporta, correttamente, le motivazioni di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), motivazioni non recepite dall'atto di adozione della Variante, come richiesto dalla vigente normativa in materia;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20 luglio 2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2" ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/04/2011;

consultato il Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III, in data 15 marzo 2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 16/03/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "*La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale*";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Lemie, adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 25 gennaio 2011, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali; precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20 luglio 2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
 - a) con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che l'allegato II, della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) riporta quanto segue ... *"Nei casi di esclusione ... le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo"*.
Alla luce di quanto sopra, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo di approvazione della Variante in oggetto, l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni, così come esplicitate nella *"Relazione Illustrativa"*;
3. di trasmettere al Comune di Lemie la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta